

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Allegato 2 della direttiva del P.C.M. in data 16 febbraio 2018 - G.U. 10 aprile 2018, n. 83)

Provvedimento: Decreto legislativo recante istituzione della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 (di seguito anche solo «decreto legislativo»).

Amministrazione competente: Ministro per le disabilità.

Referente: Ufficio legislativo, dott.ssa Chiara Palermo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il decreto legislativo è adottato nell'esercizio della delega per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, conferita al Governo ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

Il provvedimento è volto, in particolare, a dare attuazione ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *h*), numeri 1) e 2), della citata legge di delegazione.

Il primo di tali criteri prevede che il Governo salvaguardi, nell'esercizio della delega, i diritti acquisiti in favore delle persone con disabilità, assicurando nella prevista operazione di revisione e riordino il coordinamento e la piena effettività delle disposizioni relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo salvi altresì i servizi, le prestazioni, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati ai sensi della normativa vigente.

Il secondo dei criteri sopra citati ha ad oggetto la definizione delle procedure per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con l'individuazione di una disciplina di carattere transitorio, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, compresi gli enti operanti nel Terzo Settore.

Nel rispetto dei suddetti criteri direttivi, il decreto individua la sede e il procedimento per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, in favore delle persone con disabilità, istituendo a tale scopo un'apposita Cabina di regia, presieduta dal Ministro per le disabilità.

L'istituzione di una Cabina di regia si ritiene la migliore soluzione percorribile per attuare la citata legge n. 227 del 2021 nello specifico ambito di intervento che viene in rilievo in questa sede.

Gli aspetti relativi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità, all'individuazione di una disciplina di carattere transitorio e alla definizione di obiettivi di servizio presuppongono una delicata attività di ricognizione, intercettano le competenze di più di dicasteri e livelli di governo e possono conseguentemente essere valutati in maniera adeguata solamente nell'ambito di un organo del tipo di quello istituito dal decreto legislativo in analisi, aperto alla partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La necessità di intervento nasce dall'esigenza di recepimento dei principi delle Nazioni Unite sulla Convenzione dei diritti delle persone con disabilità, che mettono la persona con disabilità al centro, con l'obiettivo di vivere e partecipare alla vita sociale sulla base del principio di uguaglianza rispetto agli altri cittadini.

In particolare, il problema da affrontare consiste nell'adottare tutti gli strumenti necessari e adeguati a consentire alla persona con disabilità la piena espressione dei propri diritti in ambito individuale e relazionale.

Pertanto, considerato che la condizione di disabilità è *"il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri"* (cfr. preambolo, punto e, Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità), è necessario individuare tutte quelle condizioni che possono dar luogo a situazioni di disuguaglianza con la finalità di compiere una ricognizione delle prestazioni sociali e socio sanitarie rivolte alle persone con disabilità.

Ed invero, soltanto, avendo chiaro qual è il nucleo di prestazioni essenziali che devono essere garantite alla persona con disabilità è possibile realizzare condizioni di uguaglianza che consentano alla persona stessa l'esplicazione dei propri diritti attraverso il diritto a una vita indipendente e all'autodeterminazione.

Senza considerare, poi, che l'esigenza normativa di cui al presente decreto investe aspetti economici e sociali dal momento che una definizione chiara dei livelli essenziali delle prestazioni delle persone con disabilità incide

notevolmente anche sulla programmazione dei costi economici e sociali connessi alla stessa.

Alla luce di queste considerazioni e considerata la necessità dell'analisi socioeconomica relativa al contesto in cui operano le persone con della disabilità trova piena giustificazione e necessità l'adozione del provvedimento normativo in esame.

Ed invero, sulla base del contesto sopra richiamato, la legge 22 dicembre 2021, n. 227, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, al fine di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa. Nella medesima prospettiva, le nuove norme dovranno assicurare l'effettivo e pieno accesso delle persone con disabilità al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari e di ogni altra agevolazione, promuovendo altresì l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.

L'articolo 1, comma 5, della legge di delegazione ha delineato gli "*ambiti di intervento*" della riforma. Per l'ambito di intervento che viene in rilievo in questa sede, relativo alle "*disposizioni finali e transitorie*", l'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge n. 227 del 2021, ha individuato i seguenti principi e criteri direttivi. Segnatamente:

(i) il criterio direttivo di cui alla citata lettera h), numero 1), prevede che la delega sia esercitata per la salvaguardia dei diritti acquisiti in favore delle persone con disabilità, assicurando il coordinamento e la piena effettività delle disposizioni relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo salvi altresì i servizi, le prestazioni, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati ai sensi della normativa vigente in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità civile e di sordocecità e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con riferimento alla tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992;

(ii) il criterio di cui alla citata lettera h), numero 2), ha ad oggetto la definizione delle procedure per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con l'individuazione di una disciplina di carattere transitorio, volta a individuare e garantire obiettivi di

servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, compresi gli enti operanti nel Terzo Settore.

Ai fini dell'esatta perimetrazione del *contesto giuridico di riferimento*, si rammenta che l'attuazione della citata legge n. 227 del 2021, attraverso l'emanazione dei decreti legislativi da essa previsti, costituisce un traguardo funzionale al raggiungimento della Missione 5 (Inclusione e coesione) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e, segnatamente, della Riforma 1.1 della Componente 2 di tale Missione, recante "*Legge quadro per le disabilità*".

Si rammenta altresì che l'attuazione della riforma dovrà assicurare, nel suo complesso, la concretizzazione nell'ordinamento nazionale dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, secondo un approccio coerente con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e con la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021.

Con riferimento alla *programmazione temporale*, si evidenzia che l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 227 del 2021, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha fissato al 15 marzo 2024 il termine per l'esercizio della delega in esame.

Il decreto legislativo in analisi si inserisce nell'ambito della descritta cornice normativa di riferimento. Le disposizioni da esso previste individuano la sede e il procedimento per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità, istituendo a tale scopo un'apposita Cabina di regia, presieduta dal Ministro per le disabilità.

Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, la Cabina di regia provvederà, innanzitutto, ad effettuare la ricognizione delle prestazioni sociali e socio-sanitarie rivolte alle persone con disabilità.

È attraverso questa operazione che saranno raccolte le *evidenze di tipo qualitativo e quantitativo* che riguardano le esigenze e i bisogni delle persone con disabilità, per come essi si manifestano, sia in termini aggregati, sia sulla base dei differenziati modelli territoriali di assistenza, offrendo un quadro rispondente e funzionale alle scelte di indirizzo politico, all'attuazione degli interventi e dei correttivi all'azione amministrativa sui territori e al generale sistema dell'offerta dei supporti.

La disposizione normativa ha un'area di intervento molto vasta se solo si consideri che l'Italia ha una popolazione con un numero elevato di persone con disabilità.

Secondo l'Istat, ad oggi le persone con disabilità in Italia sono 3,1 milioni, pari al 5,2% della popolazione italiana (cfr. Conoscere il mondo della disabilità - Istat). Secondo dati ISTAT, la "geografia della disabilità" vede al primo posto le Isole, con una prevalenza del 6,3%, contro il 4,8% del Nord ovest. Le Regioni nelle quali il fenomeno è più diffuso sono l'Umbria e la Sardegna (rispettivamente, il 8,7% e il 7,3% della popolazione). La Lombardia ha prevalenza più bassa: il 4,1%.

Collegata a questa prima attribuzione è anche la predisposizione delle linee guida finalizzate all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità, la quale dovrà essere effettuata dalla medesima Cabina di regia, partendo dal riconoscimento del progetto individuale di vita partecipato e personalizzato quale livello essenziale del processo.

Gli ulteriori compiti attribuiti alla Cabina di regia, elencati dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo in analisi, riguardano: la verifica delle modalità di integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità con i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e riconosce il progetto individuale di vita, partecipato e personalizzato, quale livello essenziale della prestazione; la definizione di una disciplina di carattere transitorio volta a prevedere e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, compresi gli enti del Terzo settore; l'individuazione delle disposizioni vigenti che prevedono prestazioni da considerare essenziali, al fine di rispettare il principio di non regressione e assicurare il corretto coordinamento delle disposizioni; la predisposizione di proposte per l'utilizzo unitario delle risorse per l'effettiva definizione ed attuazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, secondo i principi di sussidiarietà e differenziazione, nonché in base ai modelli territoriali di assistenza integrata.

La principale categoria di destinatari dell'intervento sono i soggetti che prenderanno parte alla Cabina di Regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Ed in particolare:

I soggetti pubblici e privati coinvolti in qualità di componenti permanenti della Cabina di regia presieduta dal Ministro per le disabilità sono il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'economia e delle finanze, il

Ministro degli affari regionali e delle autonomie o loro delegati, un delegato della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, o loro delegati, e i Presidenti delle Federazioni maggiormente rappresentative delle associazioni in materia di disabilità. Alla Cabina di regia partecipano, inoltre, i ministri e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di volta in volta competenti in ragione delle tematiche affrontate.

Inoltre, destinatari sono le persone con disabilità e le loro famiglie per le quali si attende un impatto favorevole dall'entrata in vigore e dall'effettiva attuazione della riforma, come precisato nel seguente punto 4.

Ulteriori destinatari del provvedimento sono gli enti del Terzo Settore dal momento che gli stessi prendono parte alle procedure di erogazione dei servizi attraverso gli strumenti della coprogettazione e coprogrammazione, *ex post*, nella definizione delle politiche sociali e nell'erogazione di prestazioni e servizi.

La Cabina di regia presieduta dal Ministro per le disabilità assicura, altresì, il raccordo con la Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 197 del 2022 e si avvale del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della citata legge n. 208 del 2015, secondo modalità da definire con decreto del Ministro per le disabilità.

Per le funzioni di supporto organizzativo, la Cabina di regia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, della Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e delle strutture dei Ministeri competenti per materia.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

2.1 Obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo generale del presente provvedimento è dare concreta attuazione ai principi di inclusione e di uguaglianza, di non discriminazione, accessibilità ed indipendenza della persona con disabilità previsti dalla normativa europea ed internazionale in materia.

Per tale finalità, infatti, il presente decreto mira a dare esecuzione ai suddetti principi e alla delega al Governo in materia di disabilità, nell'ambito di intervento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera h), della citata legge n. 227 del 2021, riguardante le "disposizioni finali transitorie".

L'attuazione della riforma costituisce un traguardo funzionale al raggiungimento della Missione 5 (Inclusione e Coesione) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, segnatamente, della Riforma 1.1., recante la *“Legge quadro per le disabilità”*. La necessità dell'intervento normativo trova il suo fondamento, altresì, nell'esigenza di dare attuazione ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e nonché ai principi comunitari della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021 - 2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2021) 101 final, del 3 marzo 2021.

Nell'esercizio della delega conferita dalla suddetta disposizione e nel rispetto dei principi e criteri direttivi per essa previsti, il decreto legislativo risponde all'obiettivo specifico di creare un raccordo ed un coordinamento stabile tra i diversi soggetti pubblici che, secondo angoli prospettici diversi, prendono parte al procedimento per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni al fine di garantire l'adeguatezza delle informazioni relative alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.

In buona sostanza, l'obiettivo specifico del presente provvedimento è il confronto e il raccordo sociale, strategico e funzionale tra le diverse amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, al fine di assicurare, attraverso il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, le politiche di Governo e le azioni di promozione e di indirizzo relative alle politiche delle persone con disabilità.

2.2 Indicatori e valori di riferimento.

Al fine di verificare l'effettività e l'impatto dell'intervento normativo, sono previsti degli indicatori di stato preordinati a verificare:

- il rispetto delle fasi procedurali individuate per l'istituzione della Cabina di regia e per l'emanazione del Decreto del Ministro per le disabilità che dovrà disciplinare il suo funzionamento;
- l'assolvimento dei compiti attribuiti alla Cabina di regia stessa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo in esame. Tra i compiti in questione, assumeranno particolare rilievo la ricognizione delle prestazioni sociali e sociosanitarie rivolte alle persone con disabilità e l'elaborazione delle linee guida finalizzate all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in favore delle persone con disabilità.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'intervento normativo *de quo*, come detto in precedenza, è finalizzato a dare concreta attuazione ai principi di inclusione e di principio di uguaglianza, di non discriminazione, accessibilità ed indipendenza della persona con disabilità previsti dalla normativa europea ed internazionale in materia che hanno reso necessario ed indispensabile un adeguamento normativo interno ai suddetti principi.

Il rispetto e la necessità di adeguamento ai surrichiamati principi rende non percorribile "l'opzione zero" atteso che il non intervento si paleserebbe contrario alla necessità di fornire gli strumenti necessari per consentire alle persone con disabilità il riconoscimento dei propri diritti in condizione di uguaglianza con tutti i cittadini con la conseguenza che gli stessi si ergono a livello essenziale di prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.

La previsione della Cabina di Regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 197 del 2022, sebbene abbia lo scopo di determinare i livelli essenziali delle prestazioni non prevede la determinazione degli specifici livelli necessari per le persone con disabilità per le quali gli standards saranno, senza alcun dubbio, diversi e non potranno prescindere dalla condizione di disabilità.

Ne consegue, pertanto, la necessità di una Cabina di regia *ad hoc*, che abbia lo scopo specifico di individuare degli standard qualitativi essenziali di prestazione per le persone con disabilità e l'alternativa, allo stato esistente, della Cabina di regia di cui alla legge n. 197 del 2022, non soddisfa le esigenze normative in esame.

Come anticipato, l'istituenda la Cabina di regia opererà in raccordo con la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare per quello che concerne l'attribuzione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo in analisi, riguardante le modalità di "*integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni*" in favore delle persone con disabilità "*con i livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017*".

Per dare attuazione agli obiettivi prefissati il decreto in esame, si è scelta l'opzione ermeneutica di istituire un'apposita Cabina di regia, presieduta dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

La scelta dell'istituzione della sede presso l'Autorità politica delegata in materia di disabilità è da ricercarsi nella specifica competenza in materia e

della capacità in tale sede di coinvolgere nella procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni il maggior numero di stakeholders.

A ciò si aggiunga, poi, che l'opzione scelta non si limita a definire solo i livelli essenziali delle prestazioni, riconoscendo tra gli stessi, il progetto individuale di vita, personalizza, partecipato e personalizzato, ma detta una disciplina transitoria.

In particolare, la definizione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, è preordinata a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, compresi gli enti del Terzo settore, nonché il coordinamento delle disposizioni che saranno introdotte dai futuri decreti legislativi con quelle vigenti, al fine di assicurare la salvaguardia dei diritti acquisiti in favore delle persone con disabilità e il rispetto del principio di non regressione.

In tale prospettiva, si colloca l'opzione di intervento in esame che appare congrua e rispondente ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), numeri 1) e 2), della citata legge n. 227 del 2021. Anche i compiti assegnati alla Cabina di regia riflettono l'impostazione, gli obiettivi e le previsioni della legge di delegazione attuativa delle istanze comunitarie ed internazionali.

Alla luce di quanto sopra, l'istituzione di una Cabina di regia si ritiene la migliore soluzione percorribile per attuare la citata legge n. 227 del 2021 nello specifico ambito di intervento che viene in rilievo in questa sede.

Gli aspetti relativi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità, all'individuazione di una disciplina di carattere transitorio e alla definizione di obiettivi di servizio presuppongono una delicata attività di ricognizione, intercettano le competenze di più dicasteri e livelli di governo e possono conseguentemente essere valutati in maniera adeguata solamente nell'ambito di un organo del tipo di quello istituito dal decreto legislativo in analisi, aperto alla partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

4.COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari.

Il provvedimento non produce effetti economici diretti e si profila privo oneri per la finanza pubblica.

Tuttavia, avendo riguardo ad una nozione più ampia e non strettamente finanziaria, gli impatti attesi per la collettività e, in particolare, per le persone con

disabilità sono favorevoli e discendono sostanzialmente dall'assolvimento di una funzione ricognitiva dei livelli essenziali di prestazione per le persone con disabilità.

L'intervento normativo in esame è destinato a determinare, un aumento delle informazioni disponibili, attraverso una compiuta ricognizione delle prestazioni sociali e socio-sanitarie, rivolte alle persone con disabilità che non avrebbe luogo nel caso in cui non si percorresse la soluzione prescelta. Ed invero, l'opzione zero, avendo ad oggetto i livelli essenziali delle prestazioni, non prende in considerazione lo specifico profilo delle persone con disabilità, delle loro famiglie e dei loro bisogni e necessità.

Ed ancora, in mancanza della previsione della Cabina di regia in argomento e del monitoraggio dalla stessa previsto, non sarebbe possibile realizzare una previsione di spesa coerente con le necessità ed i bisogni delle persone con disabilità. Di contro, l'istituto in argomento consente di realizzare una programmazione delle risorse più efficace in quanto rispondente ai livelli essenziali di prestazione delle persone con disabilità, migliorando, al contempo, il rapporto tra la pubblica amministrazione ed il cittadino.

Ed invero, con riferimento agli effetti sociali, si evidenzia, inoltre, che l'istituzione della Cabina di regia e la ricognizione, per il tramite di essa, delle prestazioni sociali e sociosanitarie avrà un impatto favorevole per la principale categoria di destinatari del provvedimento che sono, come detto, le persone con disabilità.

Si risponde, in tal modo, all'esigenza costantemente avvertita nell'ordinamento di contare su strumenti di rilievo statistico, di computo e censimento delle risorse per garantire effettiva assistenza e sostegno alle persone con disabilità. In questa prospettiva, la ricognizione generale delle esigenze e dei bisogni per come si manifestano, sia in termini aggregati, sia sulla base dei differenziati modelli territoriali di assistenza, potrà offrire anche un quadro rispondente e funzionale alle scelte di indirizzo politico, alla dislocazione degli interventi e dei correttivi all'azione amministrativa sui territori e al generale quadro dell'offerta dei supporti.

Si attendono impatti favorevoli anche dall'elaborazione delle linee guida finalizzate all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità. L'individuazione dei ridetti livelli essenziali delle prestazioni, infatti, risulta essenziale per assicurare l'esigibilità dei diritti e delle prestazioni in favore delle persone con disabilità e per la loro erogazione a livello nazionale, riducendo altresì i divari territoriali e garantendo un trattamento uniforme e uguale dignità a tutte le persone con disabilità.

Non sono attesi costi per la collettività.

4.2 Impatti specifici.

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non sussistono specifici effetti da segnalare.

B. Effetti sulla concorrenza.

Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi.

Non si ravvisano oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

Non si ravvisa un impatto dal punto di vista del rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il decreto legislativo in analisi prevede, all'articolo 1, comma 3, l'adozione di un decreto del Ministro per le disabilità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, per definire le procedure di funzionamento della Cabina di regia e le modalità con le quali la stessa potrà avvalersi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5.2 Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio fa capo al Ministro per le disabilità e attraverso le Amministrazioni rispettivamente competenti si procederà a verificare l'effettiva attuazione della Cabina di regia e l'adozione delle Linee guida finalizzate all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché i compiti previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto in esame.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non vi sono state consultazioni.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di analisi è stato svolto senza il coinvolgimento di soggetti esterni o amministrazioni diverse da quella competente.